

Publicato il 18/02/2026

N. 01046/2026 REG.PROV.CAU.

N. 13015/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13015 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma nel sub-procedimento relativo alla sottoscrizione del contratto di soggiorno nell'ambito della procedura flussi, relativa al nulla osta-OMISSIS- rilasciato in data 14.7.2022;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

annullamento del provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma, del 19.2.2025, con il quale è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 14.7.2022 in favore di -OMISSIS- su istanza proposta da -OMISSIS-.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- parte ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti il provvedimento della Prefettura di Roma, Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma, del 19.2.2025, con il quale è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in data 14.7.2022 in favore di -OMISSIS- su istanza proposta da -OMISSIS-;

- l'atto è dipeso da più ragioni e, precisamente, dalla mancata presentazione del certificato di idoneità alloggiativa (o meglio dalla mancata presentazione dello stesso entro 8 giorni dall'ingresso in Italia) e dalla mancata produzione dell'asseverazione prevista dall'art. 44 D.L. 73/2022, secondo il modello previsto dalla circolare dell'Ispettorato del Lavoro n. 3/2022, poiché carente dell'identità dei lavoratori a

cui si riferisce, un dettaglio analitico sulla capacità patrimoniale, l'equilibrio economico finanziario e il tipo di attività svolta;

- parte ricorrente ha, innanzitutto, prodotto in atti un certificato di idoneità alloggiativa del 4.7.2025 rilasciato dal comune di Monterotondo, con allegata comunicazione di ospitalità; ebbene, pur essendo tale documentazione successiva all'istanza proposta di rilascio del nulla osta, bisogna tenerne conto; invero, per un indirizzo giurisprudenziale che il collegio condivide (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sent. nn. 4467/2022, 5498/2023 e 11/2025), nel valutare in giudizio la situazione del ricorrente bisogna tener conto anche delle sopravvenienze favorevoli intervenute tra la data di emissione dell'atto gravato e la decisione, questo in ragione della trasformazione subita nel tempo dal processo amministrativo "da giudizio sull'atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, a giudizio sul rapporto regolato dal medesimo provvedimento, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata", ciò soprattutto, come sottolineato dal Consiglio di Stato, nella specifica materia dell'immigrazione, dove una mancata valutazione di tali elementi potrebbe compromettere irrimediabilmente la posizione giuridica del ricorrente, arrecando un pregiudizio a diritti fondamentali della persona umana;

- altresì, ha prodotto, un'asseverazione datata 22.8.2024 secondo il modello previsto dalla circolare dell'Ispettorato del Lavoro n. 3/2022, dalla quale risultano diversi dati e, nello specifico, la mansione e la retribuzione prevista per il lavoratore -OMISSIS-, il fatturato del datore di lavoro e il numero di dipendenti in forza;

- alla luce di tali ultime circostanze, all'esito di una delibazione tipica della fase cautelare, si ritiene sussistano i presupposti per ordinare il riesame del provvedimento da parte dell'amministrazione resistente;

- altresì, in assenza di pericolosità sociale desumibile dagli atti, nel bilanciamento tra contrapposti interessi, la posizione giuridica del ricorrente è da ritenere prevalente;

- pertanto, nelle more, sussistono i presupposti per la concessione dell'invocato provvedimento cautelare;
- quanto alle spese, si deciderà solo alla conclusione della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) accoglie la domanda cautelare ai fini del riesame da svolgersi nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la prosecuzione la camera di consiglio dell'8.6.2026.

Spese all'esito della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e il datore di lavoro.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario, Estensore

Silvia Simone, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Mercone

IL PRESIDENTE
Daniele Dongiovanni

IL SEGRETARIO